



Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Ai gentili Clienti Loro sedi

Circolare n. 25-2020

Oggetto: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

Il D.L. 3/2020, recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", è stato convertito con modificazioni dalla L. 21 del 2 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 e in vigore dal medesimo giorno.

Dal 1° luglio 2020, pertanto, il *bonus* 80 euro non sarà più erogato, perché sostituito dal trattamento integrativo dei redditi e dall'ulteriore detrazione fiscale previsti dal D.L. 3/2020, ora convertito in Legge, con l'ampliamento del numero di rate per l'eventuale trattenuta di quanto non spettante.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir (altre detrazioni), ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
- è rapportato al periodo di lavoro;
- spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione, in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, se di importo superiore a 60 euro;
- compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi sopra elencati, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

Via Masone, 19 - 24121 Bergamo (Bg) Cod. Fisc.: DLMPLA74B06E897K





Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

• 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, qualora in tale sede l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se lo stesso superi 60 euro.

Abrogazione bonus 80 euro

Il comma 1-bis dell'articolo 13, Tuir, è abrogato dal 1° luglio 2020.

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per le disposizioni sopra evidenziate:

- rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) e dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 27 luglio 2020

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio

Via Masone, 19 - 24121 Bergamo (Bg) Cod. Fisc.: DLMPLA74B06E897K